



UNIONE *della* BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

N.3

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, DEL D.LGS. N. 118/2011)**

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio, alle ore 19.30
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni
della Bassa Valle Scrivia in sessione ordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, previa
trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta, nelle persone dei
signori :

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TAGLIANI Gianni	Si	No
2	CASASCO Stefano	Si	No
3	CECERE Salvatore	Si	No
4	CEREDA Pierino	No	Si
5	CERVETTI Cristiano	Si	No
6	CISI Piero Angelo	Si	No
7	FERRARI Giovanni Luigi Mario	Si	No
8	FIORENTINO Salvatore	Si	No
9	GUAGNINI Adolfo	Si	No
10	MAGGI Corinna	No	Si
11	MORESCHI Lucia	Si	No
TOTALE		9	2

con l'intervento e l'assistenza del Segretario dell'Unione Dott. Francesco Matarazzo, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti Gianni Tagliani, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

sono stati individuati quali scrutatori, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Castelnuovo Scrivia applicabile anche all'Unione in forza di disposizioni statutarie, i Sigg. Consiglieri Casasco S. – Fiorentino S. – Ferrari G.

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida al Responsabile del servizio finanziario l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, il quale viene trattato congiuntamente ai fini dell'illustrazione e discussione con il punto relativo all'approvazione del DUP 2022-2024;

PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTI:

- - l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;
- - l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15, il quale dispone che: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente*

per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;

TENUTO CONTO CHE, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;*

RICORDATO CHE, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO CHE:

- con deliberazione G.U. n. 8 in data 17.05.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ai fini della presentazione al Consiglio, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

- con deliberazione n. 2 in data 31/05/2022, il Consiglio dell'Unione ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 presentato dalla Giunta;

ATTESO CHE la Giunta dell'Unione, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 9 in data 17.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e la normativa vigente in materia in ordine all'individuazione degli altri allegati al bilancio di previsione ivi compreso il piano degli indicatori e dei risultati attesi;

RILEVATO CHE:

- i regolamenti, adottati con deliberazione consiliare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto non anteriormente al primo gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 e s.m.i., in conformità al principio enunciato dall'art. 3 comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, approvato con la L. 212/2000;

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 ed in considerazione che le deliberazioni tariffarie costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di competenza ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) dello stesso decreto, sussiste la competenza della Giunta Comunale in ordine alla determinazione delle tariffe;

DATO ATTO CHE in relazione a quanto sopra indicato:

- con deliberazione G.U. n. 7 del 17.05.2022 sono state stabilite le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale;
- con deliberazione G.U. n. 4 del 17.05.2021 sono stati determinati i proventi da violazione codice della strada ex artt..208 comma 4 e 142 comma 12 bis;
- in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 383 della L.244/2007 questo ente non ha proceduto alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
- che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244, 245 e 246 del D.Lgs. 267/2000 in materia di dissesto finanziario e che l'Unione scrivente non si trova in condizioni di strutturale deficitarietà;

VISTI:

- l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

DATO ATTO CHE il Decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO;

PRESO ATTO delle indicazioni della commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 e dei chiarimenti espressi con Circolare 5 MEF - RGS - Prot. 36737 del 09/03/2020 e Circolare 8 MEF - RGS - Prot. 45822 del 15/03/2021;

TENUTO CONTO CHE il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del Comparto Funzioni Locali. (anche per la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio), per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti dell'Unione;
- si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale;
- nell'ambito del DUP 2022-2024 si è proceduto alla verifica di eccedenza di personale ed all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024;
- i trasferimenti erariali per l'anno 2022 sono stati stimati in base alle disposizioni ad oggi vigenti, salvo aggiornamenti in relazione alla loro quantificazione;
- il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all'art. 166 D.Lgs.267/2000;
- il Bilancio di Previsione 2022/2024 si presenta in pareggio economico oltre che finanziario;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle*

periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

RILEVATO CHE, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DL 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010);

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

VISTA la relazione del revisore dei conti, riguardante i principali contenuti del bilancio ed esprimente parere favorevole sul bilancio finanziario 2022/2024 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE il bilancio 2022/2024 e relativi allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri dell'Unione nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento di contabilità vigente;

RITENUTO su richiesta del Presidente, tenuto conto della necessità di attivare interventi urgenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento di Contabilità;
- la L. 208/2015;
- la L. 232/2016;
- la L. 205/2017;

- la L. 145/2018;
- la L. 160/2019;
- la L. 178/2020;
- la L. 234/2021;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Resp.Serv. Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 contrari 1 (Consigliere Ferrari) astenuti 0, espressi per alzata di mano, e confermati dai Consiglieri scrutatori, essendo in numero di 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, depositato agli atti e richiamato per relationem, di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		27.158,66			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		692.603,65 0,00	716.163,00 0,00	707.115,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		692.603,65 0,00 25.870,60	716.163,00 0,00 25.870,60	707.115,00 0,00 25.870,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso di prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

2. Di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obblighi inerenti gli equilibri di bilancio e garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

3. Di dare atto, inoltre, ai sensi di quanto sopra espresso:

- che non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario né l'Unione scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà;

- b) del rispetto della normativa e di quanto descritto dettagliatamente in narrativa;
4. Di dare atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 le deliberazioni concernenti tariffe, eventuali detrazioni, variazioni, limiti di reddito, prezzi valevoli per l'anno 2022, richiamate in narrativa e confermate con il presente atto, tenuto conto di quanto in narrativa e nella presente sede ulteriormente espresso;
5. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
6. Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Ravvisata l'urgenza di procedere in merito

Con voti favorevoli 8 contrari 1 astenuti 0, espressi per alzata di mano, e confermati dai Consiglieri scrutatori, essendo in numero di 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi del disposto dell'art.22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Castelnuovo Scrivia, applicabile all'Unione in forza di disposizione statutaria, si dà atto che il verbale della seduta è rappresentato dalla registrazione integrale del file audio della stessa su supporto informatico, pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, quale allegato digitale delle deliberazioni consiliari. A tal fine il verbalizzante, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio (o eventualmente audio/video), occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti.

Preso visione del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Gianni Tagliani

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Francesco Matarazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69, ED ESECUTIVITA'

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui all'art.32 della L. 18/06/2009 n.69 si intendono assolti con la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell'Ente www.unionebassavallescrivita.al.it per 15 giorni consecutivi.

La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il Segretario dell'Unione

Dott. Francesco Matarazzo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”.